



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Prot. N. 6731/CS/ISCHIA del 27/11/2020

Ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020

Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al n. 2052, e confermato da ultimo con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, e in particolare gli artt. 17 comma 3, 18 comma 1 lettera b), 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

VISTO il Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2019 e in particolare l'articolo 9- septiesdecies;

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, e in particolare l'art. 11 comma 3 bis;

VISTE le ordinanze commissariali n. 2 del 6 dicembre 2018 e n. 4 del 15 febbraio 2019 inerenti la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 inerente la ricostruzione privata, con la quale sono state definite le misure per il ripristino con miglioramento/adequamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 in attuazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del D.L. 109/2018;

RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria, in particolare dal sopra richiamato Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, si rende necessario provvedere ad una revisione della citata ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, per adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore ed alle esigenze emerse in sede di applicazione, quali rappresentate dai Comuni e dal territorio, il tutto al fine di favorire, senza pregiudizievole interruzioni, la sollecita realizzazione degli interventi ricostruttivi;

RITENUTO utile, altresì, prendere atto, perché confacenti alle problematiche anche di questo Commissariato Straordinario, degli elementi interpretativi resi dall'organo di consulenza giuridica del Commissariato di Governo per la ricostruzione nell'Italia Centrale (sisma del 24 agosto 2016), pubblicati in data 5 novembre 2020, concernenti gli interventi ricostruttivi diretti dei privati mediante



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

tempestivo rilascio, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, delle concessioni edilizie per edifici singoli o aggregati edilizi, immediatamente assentibili, non necessitando di modifiche alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle prescrizioni costruttive e di miglioramento sismico e conformemente al disposto dell'art. 24 bis del D.L. 109/2018 e dei richiamati articoli 11 e 5, comma 1, lett. e), del D.L. n. 189/2016.

SENTITI gli organi tecnici e giuridici a servizio di questo Commissariato.

SENTITI da ultimo i Comuni nella riunione del 25 novembre 2020.

DISPONE

Articolo 1

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019

1) Il comma 2 dell'articolo 1 è così sostituito:

“Gli interventi di ricostruzione privata sono immediatamente attuabili ed autorizzabili nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e delle specifiche norme di intervento. Tanto salvo i casi di necessaria delocalizzazione e/o che richiedano varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali-edilizi, quando individuati dai comuni, anche sulla base della Microzonazione sismica di III livello e di tutti gli elementi disponibili in materia urbanistica ed idrogeologica e del materiale e degli approfondimenti sul territorio messi a disposizione, a supporto dei comuni stessi, dalla struttura commissariale.”;

2) il comma 3 dell'articolo 1 è così sostituito:

“Ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.L. 109/2018 il procedimento per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e l'erogazione del contributo è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume condonati ma è escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.”;

3) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma 2 bis:

“- I soggetti legittimati, attraverso i propri tecnici, possono chiedere al comune, a mezzo PEC, inoltrata per conoscenza anche al Commissario straordinario, una valutazione preventiva sulla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione necessaria ai fini della determinazione di massima del livello operativo derivante dalla combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il comune dà comunicazione, a mezzo PEC, degli esiti della valutazione preventiva del livello operativo per l'edificio danneggiato sia al richiedente che al Commissario straordinario.”;

4) il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:

“In sede di rilascio del titolo edilizio, ai fini della concedibilità del contributo, il Comune dovrà attestare la legittimità urbanistica originaria o intervenuta dell'intero immobile.”;

5) il comma 2 dell'articolo 11 è così sostituito:

“A termini del novellato articolo 25 comma 3 del Decreto Legge n. 109/2018, il contributo di cui alla presente ordinanza spetta anche per tutti i volumi condonati, escluso i soli casi di totale demolizione e ricostruzione dell'immobile, se originariamente abusivo. Il progetto di riparazione/ricostruzione e l'istanza di condono vengono esaminati dai comuni anche attraverso l'indizione di apposite conferenze dei servizi. La concessione dei contributi, nei limiti e nei termini del citato art. 25, è in ogni caso subordinata all'accoglimento delle istanze di condono.”

Articolo 2

Efficacia

- 1) La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, al Prefetto di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali dei comuni dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.
- 2) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e nell'Albo Pretorio dei Comuni dell'isola d'Ischia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi